

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 142 DEL 10 marzo 2014

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare dell'8-9 marzo 2014 - Ottava giornata ritorno

Bologna-Sassuolo 0-0 Catania-Cagliari 1-1 Chievo Verona-Genoa 2-1 Internazionale-Torino 1-0 Juventus-Fiorentina 1-0 Lazio-Atalanta 0-1 Napoli-Roma 1-0 Parma-Hellas Verona 2-0 Sampdoria-Livorno 4-2 Udinese-Milan 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Pietro Paolo Marino e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 10 marzo 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. <u>74</u>

1) SERIE A TIM

Gare dell'8-9 marzo 2014 - Ottava giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

142/456















Gara soc. JUVENTUS - soc. FIORENTINA

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l'altro, si riferisce che" nel corso della gara, ed in particolare nei primi dieci minuti del primo tempo, una parte dei tifosi stipati nella Curva Sud della Juventus intonava un coro le cui parole non sono state percepite dagli scriventi e comunque non erano distinguibili a causa del brusio creato dalle 40.000 presenze di spettatori";

considerato che tale insultante coro, dal biasimevole tenore antisemita, è sufficientemente intellegibile nel file-video allegato come relazione integrativa dalla stessa Procura federale

manda

al Procuratore federale affinché voglia acquisire, anche tramite l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell'Interno, e di riferire a questo Giudice ogni ulteriore circostanza utile per valutare la dimensione e la percettibilità di tale condotta, nonché in merito all'esposizione nel settore occupato dai sostenitori della soc. Fiorentina di una sorta di manifesto dal tenore asseritamente insultante la memoria della tragedia dell'Heysel.

* * * * * * * * *

Gara soc. NAPOLI -soc. ROMA

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l'altro, si riferisce che nel corso della gara (13°, 16°, 18° e 22° del primo tempo ed 1° del secondo tempo) i sostenitori della soc. Roma hanno indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria insultanti cori espressivi di discriminazione territoriale

manda

al Procuratore federale affinché voglia acquisire, anche tramite l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell'Interno, e di riferire a questo Giudice ogni circostanza utile per l'individuazione del settore occupato presso lo stadio Olimpico da tali sostenitori della soc. Roma.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata ritorno sostenitori delle Società **Bologna**, **Catania**, **Juventus**, **Napoli e Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel recinto di giuoco alcuni petardi e lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria due bengala e due bottiglie di plastica; per avere inoltre, prima dell'inizio della gara, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza..

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere, nel corso della gara, un componente della panchina con funzione di allenatore in seconda, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica; per avere suoi sostenitori fatto esplodere nel proprio settore un petardo, cagionando in tal modo lesioni personali ad uno steward; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AVELAR Fernando (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CANDREVA Antonio (Lazio): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ASTORI Davide (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CANINI Michele (Chievo Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

COFIE Isaac (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DE SCIGLIO Mattia (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FERNANDES BORGES Bruno Miguel (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PALETTA Gabriel (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SISENANDO Maicon Douglas (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

VIVES Giuseppe (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

BARRIENTOS Pablo Cesar (Catania)

QUINTA SANZIONE

BERGESSIO Gonzalo (Catania)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MORETTI Emiliano (Torino)
TACHTSIDIS Panagiotis (Torino)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

GRECO Leandro (Livorno)

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

LUCARELLI Alessandro (Parma)
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

AQUILANI Alberto (Fiorentina)

QUINTA SANZIONE

ANTEI Luca (Sassuolo)
ASAMOAH Kwadwo (Juventus)
GOBBI Massimo (Parma)
MENDES PEDRO Felipe Teodosio (Sassuolo)
MUNTARI Sulley Ali (Milan)
VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BIAGIANTI Marco (Livorno) SAVIC Stefan (Fiorentina) SORIANO Roberto (Sampdoria)

SECONDA SANZIONE

DARMIAN Matteo (Torino)
DEMAIO Sebastian (Genoa)
GONTAN GALLARDO Sergio (Catania)
KONATE Moussa (Genoa)
MEXES Philippe (Milan)
MOTTA Marco (Genoa)
SALA Jacopo (Hellas Verona)
TADDEI FERRANTE Rodrigo (Roma)

PRIMA SANZIONE

BALDE DIAO Keita (Lazio) CIRIGLIANO Adrian Ezequiel (Hellas Verona) PAPONI Daniele (Bologna)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CALLEJON BUENO Jose Maria (Napoli)

QUINTA SANZIONE

DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

AVRAMOV Vlada (Cagliari)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)

MATOS SANTOS PINTO Ryder (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SECONDA SANZIONE

CONSIGLI Andrea (Atalanta)

PRIMA SANZIONE

DOS SANTOS MACHADO Claiton (Chievo Verona)

c) <u>ALLENATORI</u>

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

GASPERINI Gian Piero (Genoa): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale uscendo dal recinto di giuoco.

LANNA Salvatore (Chievo Verona): per avere, al 46° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 10 MARZO 2014

IL PRESIDENTE Maurizio Beretta